Progr.Num. 603/2016

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno giovedì 28 del mese di aprile

dell' anno 2016 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI IN SANITA'. AMMISSIONE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA ALLA

SPERIMENTAZIONE REGIONALE. INDICAZIONI IN ORDINE AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI CON

ONERI A CARICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Cod.documento GPG/2016/638

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/638

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario regionale" e successive modifiche;
- a propria deliberazione n. 1350 del 17 settembre 2012: "Approvazione del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie";
- la propria deliberazione n. 2079 del 23 dicembre 2013 di approvazione di un nuovo "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie", avente efficacia a decorrere dall'1.1.2014, in cui sono state rideterminate, in adempimento di quanto stabilito dalla nuova formulazione del comma 2, dell'art 2 della l.r. 13/2012, le due fasce economiche come di seguito riportate:
 - -i sinistri entro la soglia di 250.000,00 euro, per la cui liquidazione gli Enti provvedono con risorse del proprio bilancio;
 - -i sinistri oltre la soglia di 250.000,00 euro, per la cui liquidazione gli Enti provvedono mediante risorse del fondo regionale, fatto salvo l'importo della prima fascia;

Richiamati, altresì:

- l'art. 7 della citata l.r. 7 novembre 2012, n. 13, nel quale è previsto che questa Giunta, con proprio provvedimento adotti "le prime misure attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di copertura dei sinistri", sulla base del Programma regionale e individui le Aziende sanitarie che partecipano alla fase sperimentale, indicando la data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione;
- la propria deliberazione n. 1905 del 10 dicembre 2012 recante: "Prime misure attuative per l'avvio del nuovo sistema per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario regionale: istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e individuazione delle Aziende sanitarie sperimentatrici";
- la propria deliberazione n. 561 del 28 aprile 2014 "Gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile negli

enti del servizio sanitario regionale: individuazione di ulteriori enti ammessi alla sperimentazione regionale";

- la propria deliberazione n. 1889 del 24 novembre 2015 "Gestione diretta dei sinistri in sanità. Individuazione di ulteriori Aziende ammesse alla sperimentazione regionale";

Atteso che il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna con nota pervenuta il 26.2.2016, prot. PG/2016/129619, conservata agli atti della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare:

- ha formalizzato la richiesta di aderire alla fase sperimentale del Programma regionale approvato con propria deliberazione n. 2079/2013, a decorrere dal 1° maggio 2016;
- ha comunicato di aver già provveduto alla formale disdetta della polizza di RCT/O alla compagnia assicuratrice con decorrenza dalla scadenza anniversaria prevista per le ore 24.00 del 30 aprile 2016;

Preso atto che nel documento "Analisi progettuale", allegato alla suddetta nota, fra l'altro, sono fornite adeguate motivazioni in ordine alla opportunità di confluire alla gestione diretta dei sinistri. Inoltre, emerge la presenza di una organizzazione interna (organismi e figure professionali) che dovrà garantire lo svolgimento delle attività relative ai sinistri pregressi, nonché assolvere al debito informativo verso il data base regionale, ed è coerente con quanto richiesto al punto 4.2 del Programma regionale di cui alla propria deliberazione n. 2079/2013(struttura medico legale; ufficio assicurativo; comitato valutazione sinistri) per la partecipazione alla fase sperimentale;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che l'Azienda USL di Bologna possa essere ammessa alla fase sperimentale regionale;

Richiamato, altresì, il punto 5.4 lett. b) della propria delibera n. 2079/2013, che stabilisce che per i sinistri superiori alla soglia di € 250.000,00, la Regione si fa carico delle spese relative all'assistenza legale in giudizio a valere sull'apposito Fondo regionale, e pertanto – anche al fine di monitorare/contenere i costi – l'Azienda nomina i propri legali interni o di fiducia "acquisita l'intesa con l'Amministrazione regionale";

Premesso che le modalità per la nomina dei legali, valevoli sia per le cause civili che per i procedimenti penali (fatta salva la facoltà per il dipendente, coinvolto nel procedimento giudiziale, di conferire mandato ad un professionista di fiducia, come previsto dal CCNL) sono:

- 1. formulazione di una rosa di nominativi;
- 2. conferimento di incarichi diretti;

Atteso che l'attività d'individuazione dei legali non può prescindere dall'applicazione dei principi generali di

imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, e subspecie di trasparenza, adeguata motivazione, economicità (art. 97 cost.), come peraltro ribadito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Tenuto conto dell'esperienza maturata in questi anni di sperimentazione regionale e delle finalità sottese all'intesa, comunque da perseguire, si ritiene di superare la necessità dell'intesa preliminare in questione. Pertanto, in sostituzione dell'intesa preliminare, le Aziende devono rispettare i criteri di seguito indicati nel conferimento dell'incarico:

- ai fini del rimborso a valere sul fondo regionale, le spese legali sostenute dovranno rientrare nei parametri tabellari, per il pertinente scaglione di valore, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50%, o di altri successi provvedimenti in tema di tariffe forensi;
- i professionisti incaricati dovranno impegnarsi a garantire la continuità di gestione del sinistro con le fasi precedenti al contenzioso giudiziario ed assicurare la più ampia collaborazione tra Regione, Azienda e professionisti nella trattazione della controversia;

Ritenuto per evidenti ragioni di omogeneità, coerenza, semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa di superare l'intesa preliminare anche sulle nomine dei legali che dovessero rendersi necessarie, con riguardo ai sinistri denunciati nell'arco temporale di validità del Programma approvato con DGR 1350/2012, riferiti alla seconda fascia economica, per cui non si è ancora proceduto alla nomina;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 2416/2008, n. 193/2015, n. 335/2015, n. 628/2015 e n. 270/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di stabilire che, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, l' Azienda USL di Bologna è ammessa alla fase sperimentale, a decorrere dall'1.5.2016;
- 2) di dare atto che ai fini della partecipazione alla fase sperimentale l' organizzazione interna dell'Azienda USL di Bologna (organismi e figure professionali) è coerente con quanto richiesto al punto 4.2 del Programma regionale di cui

- alla propria deliberazione n. 2079/2013(struttura medico legale; ufficio assicurativo; comitato valutazione sinistri);
- 3) di dare atto della partecipazione alla fase sperimentale regionale delle Aziende sanitarie e degli Enti già ammessi sotto elencati:
 - Azienda USL di Piacenza;
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
 - Azienda USL di Parma;
 - Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;
 - Azienda USL di Reggio Emilia;
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
 - Azienda USL di Modena;
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
 - Azienda USL di Imola;
 - Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.;
 - Azienda USL della Romagna;
- 4) di stabilire che, per i sinistri ricompresi nella seconda fascia di cui alla propria deliberazione n. 2079/2013, la Regione si fa carico delle spese relative all'assistenza legale in giudizio a valere sul Fondo regionale di cui all'art. 6 della l.r. 13/2012 e che l'Azienda, indipendentemente dalle modalità scelte per l'individuazione dei legali, deve rispettare i seguenti criteri nel conferimento dell'incarico:
 - ai fini del rimborso a valere sul fondo regionale, le spese legali sostenute dovranno rientrare nei parametri tabellari, per il pertinente scaglione di valore, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50% o di altri successi provvedimenti in tema di tariffe forensi;
 - i legali incaricati dovranno impegnarsi a garantire la continuità di gestione del sinistro con le fasi precedenti al contenzioso giudiziario ed assicurare la più ampia collaborazione nella trattazione della controversia tra Regione, Azienda e professionisti coinvolti;
- 5) di stabilire, pertanto, che dall'adozione del presente atto, le Aziende sanitarie aderenti alla sperimentazione individuano i legali senza previa acquisizione dell'intesa regionale prevista al punto 5.4 lett. b), del Programma regionale di cui alla propria deliberazione n. 2079/2013;
- 6) di stabilire che ai fini del rimborso degli oneri di gestione lite, per la fascia di competenza regionale, lo stesso sarà effettuato con le riduzioni indicate al punto 4);

- 7) di stabilire che per le nomine dei legali, relative ai sinistri di seconda fascia economica di cui alla propria deliberazione n 1350/2012:
 - il superamento dell'intesa regionale e l'applicazione dei criteri esplicitati al punto 4);
 - i criteri di cui al punto 4) non si applicano alle rose dei legali selezionate con avviso pubblico, ancora in corso di validità;
- 8) di dare mandato al Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare di provvedere a:
 - fornire le indicazioni operative in ordine alle richieste di rimborso riferite alle spese legali per la gestione diretta dei sinistri superiori alla soglia economica di 250.000,00 euro;
 - individuare le modalità con cui effettuare le verifiche sull'applicazione di quanto stabilito al punto 4);
 - adottare tutte le iniziative utili a monitorare le condizioni organizzative idonee a garantire il pieno perseguimento degli obiettivi del Programma regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2079/2013;
- 9) di dare atto che la fase sperimentale si concluderà il 31.12.2016.

_ _ _ _

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/638

data 20/04/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis	
L'assessore Segretario:	Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza